

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommario

## I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 3893/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1993 ... 9
- \* Regolamento (CEE) n. 3894/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1993 ..... 17
- \* Regolamento (CEE) n. 3895/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa, per la campagna 1993 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca ..... 19
- \* Regolamento (CEE) n. 3896/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1993 ..... 21
- \* Regolamento (CEE) n. 3897/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico ..... 22
- \* Regolamento (CEE) n. 3898/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa l'importo dell'indennità compensativa per le sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo ..... 23
- \* Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3510/82 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni ..... 24
- \* Regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993 ..... 26

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

- \* **Regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ..... 29**
- \* **Regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ..... 35**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/92 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 1992**

**relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che delle disposizioni specifiche sono state adottate nell'atto di adesione per la sardina della specie *Sardina pilchardus* al fine di assicurare un ravvicinamento progressivo tra i prezzi della sardina dell'Atlantico e il prezzo della sardina del Mediterraneo; che le strutture di produzione e di accesso al mercato delle sardine dell'Atlantico sono diverse da quelle constatate nel Mediterraneo e rispondono a bisogni particolari dell'industria di trasformazione; che, in vista di una attuazione armoniosa del processo di ravvicinamento dei prezzi che non perturbi artificialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato, conviene fissare un coefficiente di adeguamento

particolare per la dimensione 3 di questo prodotto nelle zone di sbarco interessate della Spagna e del Portogallo;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1993 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CEE) n. 3724/92 del Consiglio<sup>(2)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

*Articolo 2*

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

*Articolo 3*

1. I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1993 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

*Articolo 4*

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1993 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita

Prodotti	%
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	85
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> :	
— dell'Atlantico	85
— del Mediterraneo	85
Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> )	80
Gattucci ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	80
Sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	90
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	80
Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	80
Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	80
Merlani ( <i>Merlangius merlangus</i> )	80
Molve ( <i>Molva</i> spp.)	80
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	85
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	90
Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	85
Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	83
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	90
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	80
Pesce castagna ( <i>Brama</i> spp.)	80
Rana pescatrice ( <i>Lophius</i> spp.)	85
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	90
Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	90
Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	90

## ALLEGATO II

## Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (')	Coefficiente			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,80	0,80
	3	0,00	0,00	0,50	0,50
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,00	0,55	0,35
	2	0,00	0,00	0,55	0,35
	3	0,00	0,00	0,85	0,35
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> )	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Gattucci ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,23
Sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	1	0,00	0,00	0,90	0,90
	2	0,00	0,00	0,90	0,90
	3	0,00	0,00	0,76	0,76

Specie	Dimensioni(1)	Coefficiente			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,67	0,46	0,38	0,27
	5	0,47	0,27	0,28	0,18
Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,72	0,52	0,38	0,28
Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,68	0,56	0,51	0,35
Merlani ( <i>Merlangius merlangus</i> )	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,53	0,36	0,39	0,22
Molve ( <i>Molva</i> spp.)	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,85
	2	0,00	0,00	0,85	0,75
	3	0,00	0,00	0,85	0,70
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,00	0,85	0,75
	2	0,00	0,00	0,85	0,70
	3	0,00	0,00	0,70	0,57
	4	0,00	0,00	0,55	0,35
Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	1	0,00	0,00	0,80	0,45
	2	0,00	0,00	0,85	0,45
	3	0,00	0,00	0,70	0,45
	4	0,00	0,00	0,29	0,29
Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,87	0,80	0,49	0,49
	4	0,68	0,60	0,46	0,46
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	1,00	0,94	0,79	0,73
	2	0,76	0,71	0,59	0,54
	3	0,75	0,70	0,58	0,53
	4	0,64	0,59	0,50	0,41
	5	0,60	0,55	0,47	0,38
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,75	0,55	0,70	0,50
	3	0,70	0,50	0,65	0,45
	4	0,45	0,25	0,40	0,20
Pesce castagna ( <i>Brama</i> spp.)	1	0,85	0,65	0,80	0,60
	2	0,60	0,40	0,55	0,35

Specie	Dimensioni <sup>(1)</sup>	Coefficiente				
		Intero o eviscerato, con testa		Prive della testa		
		Extra, A (%)	B (%)	Extra, A (%)	B (%)	
Rana pescatrice ( <i>Lophius</i> spp.)	1	0,72	0,52	0,90	0,70	
	2	0,92	0,72	0,85	0,65	
	3	0,92	0,72	0,80	0,60	
	4	0,77	0,57	0,70	0,50	
	5	0,44	0,24	0,50	0,30	
		A (%)		B (%)		
Gamberetti del genere <i>Crangon crangon</i>	1	0,65		0,55		
	2	0,30		0,30		
		Intero (%)				
Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	1	0,80				
	2	0,60				
		Intero		Coda		
		E' (%)	Extra, A (%)	B (%)	Extra, A (%)	B (%)
Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	1	0,95	0,95	0,68	0,85	0,57
	2	0,95	0,64	0,38	0,61	0,38
	3	0,63	0,45	0,18	0,36	0,19
	4	0,23	0,23	0,09	0,30	0,09

(<sup>1</sup>) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

### ALLEGATO III

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni <sup>(1)</sup>	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Eviscerato, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (%)	B (%)	Extra, A (%)	B (%)	
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> :						
	— dal 1° gennaio al 31 luglio 1993 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993	1	0	0	185	185
		2	0	0	174	174
		3	0	0	109	109
	— dal 1° agosto al 30 settembre 1993	1	0	0	131	131
		2	0	0	124	124
	3	0	0	77	77	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> dell'Atlantico :						
		1	0	0	217	138
	a) Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo	2	0	0	217	138
		3	0	0	336	138
		4	0	0	217	138
		1	0	0	198	126
	b) Spagna e Portogallo	2	0	0	198	126
		3	0	0	306	126
		4	0	0	198	126

Specie	Dimensioni(°)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> del Mediterraneo	1	0	0	212	135
	2	0	0	212	135
	3	0	0	327	135
	4	0	0	212	135
Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> )	1	532	390	503	354
	2	454	319	425	284
	3	248	177	213	142
Gattucci ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	475	356	445	297
	2	475	356	416	297
	3	326	237	267	137
Sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	1	0	0	762	762
	2	0	0	762	762
	3	0	0	644	644
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	957	904	691	532
	2	957	904	691	532
	3	904	744	532	425
	4	712	489	404	287
	5	500	287	298	191
Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	1	489	489	380	380
	2	489	489	380	380
	3	483	483	375	375
	4	391	282	206	152
Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1	703	625	547	468
	2	703	625	547	468
	3	601	508	422	289
	4	531	437	398	273
Merlani ( <i>Merlangius merlangius</i> )	1	526	493	395	263
	2	526	493	395	263
	3	500	401	362	151
	4	349	237	256	145
Molve ( <i>Molva</i> spp.)	1	669	512	551	394
	2	653	496	535	378
	3	590	433	472	315
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	0	189	189
	2	0	0	189	166
	3	0	0	189	155
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	0	244	215
	2	0	0	244	201
	3	0	0	201	164
	4	0	0	158	100
Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	1	0	0	659	371
	2	0	0	700	371
	3	0	0	577	371
	4	0	0	239	239

Specie	Dimensioni(¹)	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Eviscerato, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Passere di mare (Pleuronectes platessa):	1	607	573	330	330	
	— dal 1° gennaio al	2	607	573	330	330
	30 aprile 1993	3	586	539	330	330
	4	458	404	310	310	
	— dal 1° maggio al	1	835	789	455	455
	31 dicembre 1993	2	835	789	455	455
	3	807	742	455	455	
	4	631	557	427	427	
Naselli della specie Merluccius merluccius	1	2 849	2 678	2 250	2 079	
	2	2 165	2 022	1 681	1 538	
	3	2 136	1 994	1 652	1 510	
	4	1 823	1 681	1 424	1 168	
	5	1 709	1 567	1 339	1 082	
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1	1 346	1 030	1 267	950	
	2	1 188	871	1 109	792	
	3	1 109	792	1 030	713	
	4	713	396	634	317	
Pesce castagna (Brama spp.)	1	1 048	801	986	740	
	2	740	493	678	431	
		Intero o eviscerato, con testa		Prive della testa		
		Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	
Rana pescatrice (Lophius spp.)	1	1 348	973	3 498	2 721	
	2	1 722	1 348	3 304	2 527	
	3	1 722	1 348	3 110	2 332	
	4	1 441	1 067	2 721	1 944	
	5	824	449	1 944	1 166	
Gamberetti del genere Crangon crangon	1	A (¹)		B (¹)		
		986		834		
	2	A (¹)		B (¹)		
		455		455		
		Prezzi di vendita (ECU/t)				
		Intero (¹)				
Granchi porri (Cancer pagurus)	1	1 067				
	2	800				
		Intero			Coda	
		E' (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Scampi (Nephrops norvegicus)	1	3 755	3 755	2 688	5 326	3 572
	2	3 755	2 530	1 502	3 822	2 381
	3	2 490	1 779	712	2 256	1 191
	4	909	909	356	1 880	564

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

## ALLEGATO IV

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni <sup>(1)</sup>	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
				Pesci eviscerati con testa		Pesci interi	
				Extra, A <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>	Extra, A <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,81	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	153 153 153	153 135 126
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito	0,83	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	157 157 157	157 138 129
	Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,89	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	168 168 168	168 148 138
	Le regioni costiere da Wick fino a Aberdeen a nord-est della Scozia	0,95	{ 1 2 3	0 0 0	0 0 0	179 179 179	179 158 148
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> dell'Atlantico	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,64	{ 1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	139 139 215 139	89 89 89 89
	Le regioni atlantiche della Spagna e del Portogallo	0,65	3	0	0	199	0
	Isole Canarie	0,45	{ 1 2 3 4	0 0 0 0	0 0 0 0	89 89 138 89	57 57 57 57
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,65	{ 1 2 3 4 5	1 852 1 407 1 389 1 185 1 111	1 740 1 315 1 296 1 092 1 018	1 463 1 092 1 074 926 870	1 352 1 000 981 759 704
	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,88	{ 1 2 3 4 5	2 507 1 905 1 880 1 604 1 504	2 356 1 780 1 755 1 479 1 379	1 980 1 479 1 454 1 253 1 178	1 830 1 354 1 329 1 028 953

<sup>(1)</sup> Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3893/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito del GATT;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede, fra l'altro, la possibilità di fissare, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A;

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, tale prezzo è uguale rispettivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento suddetto;

considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 1993, dal regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco e tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento, e fissati tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per i prodotti in causa all'85 % dei prezzi d'orien-

tamento fissati con regolamento (CEE) n. 3724/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che, per i pesci dei generi *Thunnus* ed *Euthynnus* elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;

considerando che, per i prodotti congelati e salati dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per i quali non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo; che tuttavia a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare immediatamente un prezzo di riferimento per questi prodotti;

considerando che in conformità con l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 per le carpe di cui all'allegato IV, parte A, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3724/92, i prezzi di riferimento vengono fissati sulla base della media dei prezzi alla produzione constatati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto per il quale le caratteristiche commerciali nonché le zone produttrici rappresentative sono definite nel regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e dello stabilimento dei prezzi franco frontiera per le carpe<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1106/90<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A, punto 1, B, e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

## 1. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (')	Prezzi di riferimento (ECU/t)				
		Eviscerato, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (')	B (')	Extra, A (')	B (')	
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 10 e ex 0302 40 90 :						
	— dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1993 e dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993	1	0	0	185	185
		2	0	0	174	174
		3	0	0	109	109
	— dal 1° agosto 1993 al 30 settembre 1993	1	0	0	131	131
		2	0	0	124	124
	3	0	0	77	77	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> dell'Atlantico ex 0302 61 10 :						
		1	0	0	217	138
	a) Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo	2	0	0	217	138
		3	0	0	336	138
		4	0	0	217	138
		1	0	0	198	126
	b) Spagna e Portogallo	2	0	0	198	126
		3	0	0	306	126
		4	0	0	198	126
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> del Mediterraneo ex 0302 61 10	1	0	0	212	135	
	2	0	0	212	135	
	3	0	0	327	135	
	4	0	0	212	135	
Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> ) 0302 65 20						
		1	532	390	503	354
		2	454	319	425	284
	3	248	177	213	142	
Gattucci ( <i>Scyliorhinus</i> spp.) 0302 65 50						
		1	475	356	445	297
		2	475	356	416	297
	3	326	237	267	137	
Sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.) 0302 69 31 e 0302 69 33						
		1	0	0	762	762
		2	0	0	762	762
	3	0	0	644	644	
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> 0302 50 10						
		1	957	904	691	532
		2	957	904	691	532
		3	904	744	532	425
		4	712	489	404	287
	5	500	287	298	191	
Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) 0302 63 00						
		1	489	489	380	380
		2	489	489	380	380
		3	483	483	375	375
	4	391	282	206	152	
Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) 0302 62 00						
		1	703	625	547	468
		2	703	625	547	468
		3	601	508	422	289
	4	531	437	398	273	

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di riferimento (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Merlani (Merlangius merlangus) 0302 69 41	1	526	493	395	263
	2	526	493	395	263
	3	500	401	362	151
	4	349	237	256	145
Molve (Molva spp.) 0302 69 45	1	669	512	551	394
	2	653	496	535	378
	3	590	433	472	315
Sgombri della specie Scomber scombrus ex 0302 64 10 e ex 0302 64 90	1	0	0	189	189
	2	0	0	189	166
	3	0	0	189	155
Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus ex 0302 64 10 e ex 0302 64 90	1	0	0	244	215
	2	0	0	244	201
	3	0	0	201	164
	4	0	0	158	100
Acciughe (Engraulis spp.) 0302 69 55	1	0	0	659	371
	2	0	0	700	371
	3	0	0	577	371
	4	0	0	239	239
Passere di mare (Pleuronectes platessa) 0302 22 00 :	1	607	573	330	330
	2	607	573	330	330
	3	586	539	330	330
	4	458	404	310	310
	1	835	789	455	455
	2	835	789	455	455
	3	807	742	455	455
	4	631	557	427	427
	1	2 849	2 678	2 250	2 079
	2	2 165	2 022	1 681	1 538
	3	2 136	1 994	1 652	1 510
	4	1 823	1 681	1 424	1 168
5	1 709	1 567	1 339	1 082	
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10	1	1 346	1 030	1 267	950
	2	1 188	871	1 109	792
	3	1 109	792	1 030	713
	4	713	396	634	317
Pesce castagna (Brama spp.) 0302 69 75	1	1 048	801	986	740
	2	740	493	678	431
		Intero o eviscerato, con testa		Prive della testa	
		Extra, A (l)	B (l)	Extra, A (l)	B (l)
Rana pescatrice (Lophius spp.) 0302 69 81	1	1 348	973	3 498	2 721
	2	1 722	1 348	3 304	2 527
	3	1 722	1 348	3 110	2 332
	4	1 441	1 067	2 721	1 944
	5	824	449	1 944	1 166

Specie	Dimensioni (1)	Prezzo di riferimento (ECU/t)				
		Intero o eviscerato, con testa			Prive della testa	
		A (1)			B (1)	
Gamberetti del genere <i>Crangon</i> <i>crangon</i> ex 0306 23 31	1	986			834	
	2	455			455	
		Intero (1)				
Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> ) ex 0306 24 30	1	1 067				
	2	800				
		Intero (1)			Coda (1)	
		E' (1)	Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) ex 0306 29 30	1	3 755	3 755	2 688	5 326	3 572
	2	3 755	2 530	1 502	3 822	2 381
	3	2 490	1 779	712	2 256	1 191
	4	909	909	356	1 880	564

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

## 2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (ECU/t)	
<b>A. Prodotti congelati della voce 0303 :</b>			
0303 71 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	330	
0303 79 71	Orate di mare ( <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	1 146	
<b>B. Prodotti congelati della voce 0307 :</b>			
Calamari <i>Loligo</i> spp. :			
0307 49 35	— <i>Loligo patagonica</i> :	interi, non puliti	749
		puliti	899
0307 49 31	— <i>Loligo vulgaris</i> :	interi, non puliti	1 498
		puliti	1 798
0307 49 33	— <i>Loligo pealei</i> :	interi, non puliti	899
		puliti	1 049
ex 0307 49 38	— <i>Loligo opalescens</i> :	interi, non puliti	599
ex 0307 49 38	— altre specie del genere <i>Loligo</i> :	interi, non puliti	712
		puliti	824
0307 49 51	Calamari ( <i>Ommastrephes sagittatus</i> ) :	interi, non puliti	974
		tubo	685
		cilindro	1 302
ex 0307 99 11	— <i>Illex illecebrosus</i> :	interi, non puliti	1 952
		tubo	687
		cilindro	1 305
ex 0307 99 11	— <i>Illex argentinus</i> :	interi, non puliti	1 958
		tubo	687
		cilindro	1 305
ex 0307 99 11	— altre specie del genere <i>Illex</i> :	interi, non puliti	1 958
		tubo	687
		cilindro	1 305
0307 49 19	Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> ) e sepiole ( <i>Sepiola rondeleti</i> )	1 958	
0307 59 10	Polpi del genere <i>Octopus</i> spp.	1 365	

### 3. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92

Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus*, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 1604 della nomenclatura combinata:

Specie	Prezzo di riferimento (ECU/t)		
	Interi	Senza visceri né branchie	Altre (senza testa)
A. Tonni bianchi o alalonga ( <i>Thunnus alalunga</i> ), ad eccezione dei tonni freschi o refrigerati: 0303 41 11, 0303 41 13, 0303 41 19	1 190	1 357	1 476
B. Tonni albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ):			
1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg (¹): ex 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52	850	969	1 054
2. che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (¹): ex 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58	663	756	822
C. Tonno o boniti [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ]: 0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19	527	601	653
D. Altre specie del genere <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i> ad eccezione del tonno rosso ( <i>Thunnus thynnus</i> ) fresco o refrigerato e del tonno obeso ( <i>Parathunnus obesus</i> o <i>Thunnus obesus</i> ) fresco o refrigerato: ex 0302 39 10, 0302 69 21, 0303 49 11, 0303 49 13, 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29	638	727	791

(¹) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

### 4. Prezzi di riferimento per certi prodotti dell'allegato IV, parte A, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotto	Presentazione	Periodi	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
Carpe del codice NC ex 0301 93 00	vive, di almeno 800 g	dall'1. 1. 1993 al 31. 7. 1993	1 202
		dall'1. 8. 1993 al 30. 11. 1993	1 501
		dall'1. 12. 1993 al 31. 12. 1993	1 318

### 5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotti elencati nei codici NC 0303 e 0304:

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
1. Sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.) ex 0303 79 35, ex 0303 79 37	Interi: — con o senza testa	783
ex 0304 20 35 ex 0304 20 37	Filetti: — con lisce (* standard *) — senza lisce — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 607
		1 852
		1 940
ex 0304 90 31	Tritati in blocchi (minced blocks)	999
ex 0303 79 35 ex 0303 79 37 ex 0304 90 31	Pezzi e altre carni	1 100

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
<p>2. Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesce della specie <i>Boreogadus saida</i>  ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41</p> <p>ex 0304 20 21  ex 0304 20 29</p> <p>ex 0304 90 35  ex 0304 90 38  ex 0304 90 39  ex 0303 60 11  ex 0303 60 19  ex 0303 60 90  ex 0303 79 41  ex 0304 90 35  ex 0304 90 38  ex 0304 90 39</p>	<p>Interi :</p> <p>— con o senza testa</p> <p>Filetti :</p> <p>— blocchi industriali, con lische (« standard »)</p> <p>— blocchi industriali, senza lische</p> <p>— filetti individuali, con pelle</p> <p>— filetti individuali, senza pelle</p> <p>— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg</p> <p>Tritati in blocchi (minced blocks)</p> <p>Pezzi e altre carni</p>	<p>947</p> <p>2 059</p> <p>2 379</p> <p>2 254</p> <p>2 601</p> <p>2 488</p> <p>1 022</p> <p>1 204</p>
<p>3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)  ex 0303 73 00</p> <p>ex 0304 20 31</p> <p>ex 0304 90 41  ex 0303 73 00  ex 0304 90 41</p>	<p>Interi :</p> <p>— con o senza testa</p> <p>Filetti :</p> <p>— blocchi industriali, con lische (« standard »)</p> <p>— blocchi industriali, senza lische</p> <p>— filetti individuali, con pelle</p> <p>— filetti individuali, senza pelle</p> <p>— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg</p> <p>Tritati in blocchi (minced blocks)</p> <p>Pezzi e altre carni</p>	<p>624</p> <p>1 236</p> <p>1 361</p> <p>1 263</p> <p>1 398</p> <p>1 427</p> <p>682</p> <p>820</p>
<p>4. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)  ex 0303 72 00</p> <p>ex 0304 20 33</p> <p>ex 0304 90 45  ex 0303 72 00  ex 0304 90 45</p>	<p>Interi :</p> <p>— con o senza testa</p> <p>Filetti :</p> <p>— blocchi industriali, con lische (« standard »)</p> <p>— blocchi industriali, senza lische</p> <p>— filetti individuali, con pelle</p> <p>— filetti individuali, senza pelle</p> <p>— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg</p> <p>Tritati in blocchi (minced blocks)</p> <p>Pezzi e altre carni</p>	<p>826</p> <p>1 844</p> <p>2 422</p> <p>2 195</p> <p>2 519</p> <p>2 459</p> <p>816</p> <p>964</p>
<p>5. Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesce della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>  0303 74 11  0303 74 19  0303 79 61  0303 79 63</p> <p>ex 0304 20 53  ex 0304 90 98</p>	<p>Interi :</p> <p>— con testa</p> <p>— senza testa</p> <p>Filetti</p> <p>Fianchi</p>	<p>345</p> <p>370</p> <p>596</p> <p>482</p>

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
6. Naselli ( <i>Merluccius</i> spp.) ex 0303 78 10  ex 0304 20 57  ex 0304 90 47 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Interi : — con o senza testa  Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische — filetti individuali, con pelle — filetti individuali, senza pelle — blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg  Tritati in blocchi (minced blocks)  Pezzi e altre carni	781  1 050 1 236 1 069 1 147 1 237  787  1 037
7. Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) ex 0304 20 85	Filetti : — blocchi industriali, con lische (« standard ») — blocchi industriali, senza lische	945 1 101

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3894/92 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1992****che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1993 come indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno

che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3902/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1993 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

*Articolo 2*

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	in ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Regno Unito, Danimarca	45
— Germania, Spagna	40
— altri Stati membri	15
b) per i gamberetti grigi del genere <i>Crangon crangon</i> :	
— tutti gli Stati membri	10
c) per gli altri prodotti :	
— Regno Unito, Danimarca	35
— Francia, Germania	5
— altri Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe ( <i>Engraulis spp.</i> )	
— Francia	10
— altri gli Stati membri	25
b) per gli altri prodotti :	
— Germania, Paesi Bassi, Francia	50
— Irlanda, Regno Unito	15
— altri Stati membri	40
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3895/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

**che fissa, per la campagna 1993 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1993 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio <sup>(2)</sup> è fissato al livello indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

## 1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato, parti A e D del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
	1	2
	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati	92	14
II. Filettatura, congelamento e conservazione	152	14
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	130	14

## 2. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
		1	3
		Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	210	22
	Code di scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	126	31
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	110	22
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	227	22
	Granchi ( <i>Cancer pagurus</i> )	89	15
IV. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi ( <i>Cancer pagurus</i> )	130	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3896/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

**che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;

considerando che l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

considerando che l'importo del premio non può eccedere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1993 al livello indicato in appresso;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna di pesca 1993, l'ammontare del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio <sup>(2)</sup> è fissato come segue:

- a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:
  - 92 ECU/t, per il primo mese
  - 14 ECU/t, per mese supplementare
- b) filettatura, congelamento e conservazione:
  - 152 ECU/t, per il primo mese
  - 14 ECU/t, per mese supplementare

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.<sup>(2)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3897/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie *Sardina pilchardus* (<sup>1</sup>), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1993 sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 3724/92 del Consiglio (<sup>3</sup>);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1993, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

*(in ECU per tonnellata)*

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	248	158
2	248	158
3	384	158
4	248	158

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (<sup>4</sup>).*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3898/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

che fissa l'importo dell'indennità compensativa per le sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie *Sardina pilchardus* <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che la concessione dell'indennità compensativa è limitata alle sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E e A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 <sup>(4)</sup>;considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che l'importo dell'indennità è pari alla differenza fra il prezzo di ritiro delle sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e il prezzo di ritiro delle sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico di dimensione 2 applicabile nei nuovi Stati membri;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

considerando che per i prodotti in oggetto i prezzi di ritiro della campagna di pesca 1993 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la campagna 1993, l'importo dell'indennità compensativa concessa per le sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, è fissato come segue:

- sardine di dimensione 3 (E, A): 138 ECU/t,
- sardine di dimensione 4 (E, A): 19 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3899/92 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3510/82 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3971/89<sup>(3)</sup>, fissa i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni;

considerando che l'evolvere della situazione del mercato del tonno successivamente alla fissazione di detti coefficienti ha determinato una modifica del rapporto tra il valore commerciale dei diversi prodotti e quello del prodotto pilota; che è pertanto opportuno procedere ad una revisione dei coefficienti in parola, nonché dei prodotti per i quali gli stessi sono specificamente stabiliti;

considerando che è quindi d'uopo modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3510/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3510/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 385 del 30. 12. 1989, pag. 35.

## ALLEGATO

## I. Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

Specie	Coefficiente
A. Tonni Albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ):	
— che pesano, per pezzo, più di 10 kg	1,0
— che pesano, per pezzo, 10 kg o meno	0,78
B. Alalonga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1,40
C. Listao [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ]	0,62
D. Altre specie	0,75

## II. Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione delle varie forme di presentazione

Forme di presentazione	Coefficiente
A. Interi	1
B. Senza visceri né branchie	1,14
C. Altri	1,24

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

**che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 introduce, per l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato IV, parte C un regime che limita, per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'aumento dei quantitativi dei suddetti prodotti ammessi all'importazione; che tale regime si applica fermi restando gli impegni internazionali della Comunità;

considerando che questa limitazione va quantificata applicando al volume importato durante l'anno di riferimento un tasso di crescita calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e comunque non inferiore al 6%; che occorre conseguentemente fissare, conformemente a detto metodo, i quantitativi dei prodotti di cui trattasi ammessi all'importazione nella Comunità per il 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, l'applicazione generale del regime all'importazione in parola è disciplinata dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(2)</sup>; che è pertanto necessario assoggettare l'importazione dei prodotti in questione al rilascio del documento di importazione di cui al suddetto regolamento, in modo da poter contabilizzare e controllare il volume delle importazioni autorizzate;

considerando che l'applicazione di detto regime all'importazione richiede l'adozione di misure che permettano di conciliare le esigenze di una gestione oculata del medesimo e la salvaguardia degli interessi degli operatori; che occorre stabilire le condizioni per il rilascio del documento d'importazione e i limiti entro cui potranno essere inoltrate le domande degli operatori; che è auspicabile, onde evitare abusi da parte degli operatori stessi, che il rilascio del documento d'importazione sia subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo adeguato;

considerando che la gestione del regime all'importazione richiede l'istituzione di un sistema di comunicazione

trisettimanale tra le autorità nazionali competenti e la Commissione; che, qualora i quantitativi che formano oggetto delle domande d'importazione superino le quantità disponibili, occorre prevedere che la Commissione prenda tempestivamente la decisione del caso;

considerando che il comitato di gestione dei prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste nel presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 originari di paesi terzi non legati alla Comunità da un regime convenzionale preferenziale, ovvero di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo che non comprende i suddetti prodotti, è subordinata, fino al 31 dicembre 1996, al rilascio del documento d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82.

2. Per il 1993, il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato fino ad esaurimento dei quantitativi di seguito indicati:

Prodotti	Codice NC	Quantitativi (t)
Conserve di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> Walbaum	ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 ex 1604 20 50	2 250
Conserve di tonno del genere <i>thunnus</i> , di palamita o tonnetto striato ( <i>Euthynnus pelamis</i> ) e di altre specie del genere <i>Euthynnus</i>	ex 1604 14 11 ex 1604 14 19 ex 1604 19 30 ex 1604 20 70	74 100

*Articolo 2*

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro importatore alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 288/82.

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

2. Il documento d'importazione è valido soltanto per i prodotti per i quali è stato richiesto e conferisce il diritto d'importare il quantitativo indicato di ciascun prodotto durante il periodo di validità del documento. Tale periodo di validità ha una durata di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento d'importazione.

### Articolo 3

1. Per ciascuno dei prodotti in oggetto, il quantitativo globale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 viene assegnato:

- a) in ragione dell'85 % agli operatori che hanno effettuato importazioni di quegli stessi prodotti originari di paesi terzi previsti all'articolo 1, paragrafo 1 durante i due anni civili precedenti l'anno in corso;
- b) in ragione del 15 % agli operatori che non soddisfano il requisito di cui alla lettera a).

Tuttavia, se il quantitativo disponibile per la categoria di operatori di cui alla lettera a) o alla lettera b) non è interamente coperto dalle domande, il quantitativo rimanente viene assegnato alle domande presentate da operatori dell'altra categoria. Tale assegnazione ha luogo entro il 30 settembre dell'anno in corso.

- 2. a) Le domande di documento d'importazione presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) non possono vertere semestralmente su un quantitativo superiore al 60 % della media annuale dei quantitativi importati dallo stesso operatore durante i due anni civili precedenti l'anno in corso.
- b) Le domande di documento d'importazione presentate da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) non possono vertere semestralmente su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile per la categoria di operatori corrispondente.

3. Gli operatori di cui al paragrafo 1, lettera a) comunicano alle autorità nazionali competenti, a corredo della domanda di documento d'importazione, le informazioni necessarie per la verifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2, lettera a).

4. Il documento d'importazione viene rilasciato previa costituzione di una cauzione d'importo forfettario per unità di peso, per la totalità dei quantitativi per i quali viene chiesta la licenza d'importazione; detto importo è fissato in 50 ECU/t.

### Articolo 4

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano via telefax alla Commissione i dati relativi ai quantitativi, divisi per domanda, per i quali è chiesto il documento d'importazione, procedendo nel modo seguente:

- ogni mercoledì per le domande inoltrate il lunedì e il martedì,

- ogni venerdì per le domande inoltrate il mercoledì e il giovedì,
- ogni lunedì per le domande inoltrate il venerdì della settimana precedente.

2. Se i quantitativi richiesti superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione per le domande presentate e sospende la possibilità di rilascio dei documenti d'importazione da parte degli Stati membri per le ulteriori domande.

3. I documenti d'importazione vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché non siano state adottate misure particolari nel frattempo.

4. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 1992 il nome e l'indirizzo del o degli organismi incaricati di rilasciare il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

### Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di cui si possa dimostrare, con soddisfazione delle competenti autorità nazionali, che si trovavano in viaggio verso il territorio della Comunità alla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92, a condizione che detti quantitativi siano stati effettivamente immessi in libera pratica al più tardi il 15 gennaio 1993.

### Articolo 6

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, gli Stati membri applicano, se necessario, mutatis mutandis le regole e le procedure definite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(1)</sup>.

### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993, eccetto l'articolo 4, paragrafo 5, che si applica il giorno dell'entrata in vigore del regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3901/92 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 dicembre 1992**

**che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al  
riporto per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto al riporto per la stabilizzazione o la trasformazione e il magazzinaggio ai fini del consumo umano dei prodotti contemplati dall'allegato I, parti A, D ed E del regolamento suddetto, precedentemente ritirati dal mercato;

considerando che devono beneficiare di questo aiuto soltanto le categorie dei prodotti suddetti che si prestano ad essere smerciati dopo il magazzinaggio o la conservazione; che occorre quindi fissare tali categorie;

considerando che il meccanismo dell'aiuto al riporto e quello della compensazione finanziaria per i ritiri funzionavano in modo parallelo e complementare e perseguono lo stesso obiettivo di stabilizzazione del mercato dei prodotti interessati; che è pertanto opportuno che le condizioni di ammissibilità dei quantitativi in causa a detti meccanismi siano identiche e che l'utilizzazione del margine di tolleranza nel quadro dei due regimi sia sottoposta alle stesse condizioni;

considerando che, per contribuire ad assicurare la qualità dei prodotti e il loro smercio sul mercato occorre definire le condizioni minime cui devono soddisfare le operazioni che beneficiano dell'aiuto nonché le condizioni di magazzinaggio e di reimmissione sul mercato;

considerando che per evitare le operazioni fraudolente, soprattutto in caso di conservazione in vivaio o in gabbia, è necessario istituire un sistema adeguato di magazzinaggio e di stampigliatura;

considerando che occorre precisare le spese tecniche e finanziarie prese in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto;

considerando che le organizzazioni di produttori devono concorrere agli oneri economici inerenti all'applicazione del regime dell'aiuto al riporto; che l'importo dell'aiuto

deve essere fissato in particolare in base ai costi delle operazioni di stabilizzazione e di magazzinaggio e alle spese finanziarie; che è pertanto opportuno scaglionare l'importo dell'aiuto in funzione di magazzinaggio; che per gli stessi motivi il periodo di magazzinaggio per il quale è previsto un aiuto non può superare i sei mesi;

considerando che, per migliorare l'efficacia dei controlli, i beneficiari del premio tengono una contabilità di magazzino; che detta contabilità deve recare le indicazioni necessarie per tali controlli, il cui regime è instaurato dallo Stato membro;

considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande di versamento dell'aiuto da parte degli interessati;

considerando che occorre inoltre precisare le modalità di concessione degli anticipi e fissare l'importo della relativa cauzione, nonché il tasso di conversione applicabile all'aiuto e agli anticipi;

considerando che in caso di infrazione di portata limitata al regime dell'aiuto al riporto, è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto all'aiuto ma soltanto con una riduzione forfettaria di quest'ultimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato « regolamento di base ».

*Articolo 2*

1. Possono beneficiare dell'aiuto al riporto solo i prodotti che soddisfano alle condizioni di freschezza, presentazione e dimensione indicate nell'allegato I del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

2. L'aiuto è concesso all'organizzazione di produttori interessata solo per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 che soddisfano le condizioni indicate dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

3. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione<sup>(1)</sup>, relative all'applicazione del prezzo di ritiro comunitario e all'utilizzazione del margine di tolleranza previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, nel quadro del regime dei prezzi di ritiro, si applicano *mutatis mutandis* al regime dei prezzi di ritiro e di vendita previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base.

4. La concessione dell'aiuto al riporto per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

### Articolo 3

1. Per poter beneficiare dell'aiuto al riporto i prodotti sono sottoposti entro 48 ore dal loro ritiro dal mercato a una o più delle operazioni di trasformazione previste dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base; queste operazioni possono essere effettuate dall'organizzazione di produttori interessata, o, entro lo stesso termine, da un'industria a cui l'organizzazione di produttori affida i prodotti.

Durante il periodo che precede le operazioni di trasformazione i prodotti devono essere immagazzinati in condizioni tali da garantire il loro mantenimento nella loro categoria di freschezza iniziale.

2. Fatte salve eventuali disposizioni nazionali o regole commerciali più restrittive applicate negli Stati membri, le differenti operazioni di trasformazione devono soddisfare almeno alle condizioni seguenti:

- a) il congelamento deve essere effettuato in impianti appropriati che permettano tra l'altro di raggiungere una temperatura di  $-18^{\circ}\text{C}$  nella parte centrale del prodotto entro un termine massimo di cinque ore;
- b) la salatura deve essere effettuata mediante un trattamento che garantisca che il tenore di sale del prodotto trasformato sia almeno pari all'8 %;
- c) l'essiccazione deve essere effettuata in modo che il tenore di acqua del prodotto trasformato non superi il 40 %.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto al riporto è ammesso, per la conservazione dei granchi, il collocamento dei prodotti vivi in vivai o in gabbie fisse adeguate,

alimentati con acqua marina o acqua salata e riconosciuti dagli Stati membri.

### Articolo 4

Possono beneficiare dell'aiuto al riporto solo i prodotti che, dopo essere stati trasformati in maniera definitiva, soddisfano alle seguenti condizioni minime:

1. di magazzinaggio:

a) per i prodotti congelati:

- la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data alla quale sono state ultimate le operazioni di trasformazione,
- la temperatura di magazzinaggio non può essere superiore a  $-21^{\circ}\text{C}$ ;

b) per i prodotti salati o essiccati, la durata del magazzinaggio non può essere inferiore a cinque giorni a decorrere dalla data alla quale sono terminate le operazioni di trasformazione;

c) per tutti i prodotti immagazzinati, l'identificazione ai fini del controllo dei quantitativi trasformati in provenienza dai quantitativi freschi corrispondenti deve essere garantita da un magazzinaggio e da una stampigliatura considerati appropriati dalle autorità competenti degli Stati membri;

2. di reimmissione sul mercato:

a) per tutti i prodotti la reimmissione sul mercato è effettuata in partite omogenee per quanto riguarda la specie, la presentazione, l'imballaggio e, se del caso, il congelamento.

La reimmissione sul mercato è effettuata inoltre conformemente alle disposizioni in vigore in ciascuno Stato membro in materia di commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

b) I prodotti conservati in vivaio o in gabbia sono reimmessi sul mercato in condizioni tali da non costituire un ostacolo al normale smercio della produzione in causa. I prodotti reimmessi sul mercato non possono più essere oggetto di una nuova operazione di magazzinaggio per beneficiare dell'aiuto.

Le organizzazioni di produttori interessate prendono le misure necessarie a tal fine, che possono prevedere un periodo minimo di magazzinaggio.

### Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto al riporto è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di pesca secondo la procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento di base, sulla base delle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in causa, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente, non tenendo conto delle spese più elevate. Tale importo, fissato per unità di peso, si riferisce al peso netto di ogni prodotto indicato nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

2. L'aiuto è concesso soltanto per un periodo massimo di sei mesi. L'importo dell'aiuto per il primo mese è calcolato sulla base delle spese di stabilizzazione e di magazzino e delle spese finanziarie. Per i mesi successivi l'importo è calcolato sulla base delle spese di magazzino e delle spese finanziarie mensili.

3. Il diritto all'aiuto al riporto per il primo mese è considerato acquisito per i quantitativi che soddisfano alle condizioni minime di magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Per i mesi successivi, il diritto all'aiuto è calcolato in proporzione alla durata effettiva del magazzino, sulla base di un trentesimo dell'importo dell'aiuto per giorno di magazzino.

Il secondo mese di magazzino inizia trenta giorni dopo la data di inizio del magazzino.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo che consenta di accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto abbiano diritto a beneficiarne.

2. Ai fini del controllo i beneficiari dell'aiuto tengono una contabilità di magazzino e trasmettono mensilmente alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni necessarie per il controllo.

3. Gli elementi che debbono figurare nella contabilità di magazzino e le informazioni da trasmettere alle autorità competenti sono decisi dallo Stato membro.

#### Articolo 7

1. L'aiuto al riporto è versato all'organizzazione di produttori solo previa constatazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato che i quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto:

- non superino il limite di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base;
- siano stati trasformati e immagazzinati oppure conservati e quindi reimmessi sul mercato alle condizioni definite dal presente regolamento.

2. La domanda di versamento dell'aiuto al riporto è presentata dall'organizzazione di produttori presso le autorità competenti dello Stato membro interessato entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna.

Gli elementi che debbono figurare su tale domanda sono decisi dallo Stato membro.

3. Il tasso di conversione da applicare all'aiuto è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna di cui trattasi anche se la campagna di pesca è prorogata oltre tale data.

4. Le autorità nazionali pagano l'aiuto al riporto entro il 31 ottobre successivo alla fine della campagna di pesca.

#### Articolo 8

1. A richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, lo Stato membro concede ogni mese un anticipo sull'aiuto al riporto per tutti i quantitativi destinati all'aiuto durante il mese in causa, a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Gli anticipi sono calcolati secondo il metodo definito nell'allegato II.

2. Il tasso di conversione da applicare per il calcolo dell'anticipo è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca venga prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno di cui trattasi, il tasso di conversione agricolo da applicare all'anticipo per il mese o i mesi interessati da tale proroga è quello in vigore il 31 dicembre.

Il tasso di conversione da applicare al saldo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna di cui trattasi anche se la campagna di pesca è prorogata oltre tale data.

#### Articolo 9

1. Nel caso in cui un'infrazione al regime dell'aiuto al riporto, di portata limitata, è stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e se detta organizzazione dimostri, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che l'infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un'importo pari al 10 % del prezzo di ritiro o di vendita comunitario applicabile ai quantitativi in questione che sono stati destinati all'aiuto.

L'importo trattenuto deve essere accreditato al FEAOG.

2. Ove un'infrazione al regime dell'aiuto al riporto sia stata commessa per negligenza grave o dolo da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, all'organizzazione predetta non sarà concessa alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e per la campagna successiva. Gli anticipi eventualmente versati per la campagna in corso vanno restituiti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato il paragrafo 1.

#### Articolo 10

L'ammontare dell'aiuto al riporto fissato per una determinata campagna di pesca si applica ai prodotti il cui magazzino è iniziato durante tale campagna senza prendere in considerazione la fine del periodo di magazzino.

*Articolo 11*

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo incaricato della concessione dell'aiuto al riporto.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione all'atto dell'adozione e comunque anteriormente al 31 gennaio 1993 le misure prese in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento.

*Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per

taluni prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 314/86 della Commissione, dell'11 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di magazzino per taluni prodotti della pesca<sup>(2)</sup>, sono abrogati.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 8.

## ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Freschezza ( <sup>1</sup> )	Presentazione ( <sup>1</sup> )	Dimensione ( <sup>1</sup> )
0302 22 00	Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	E, A	senza visceri e con testa	2, 3, 4
ex 0302 29 90	Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	E, A	senza visceri e con testa	1, 2
0302 29 10	Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	E, A	senza visceri e con testa	2, 3, 4
0302 31 10 0302 31 90	Tonni bianchi o alalonga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	E, A	senza visceri e con testa	2
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	E, A	interi	1, 2
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	E, A	senza visceri e con testa	3, 4, 5
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	E, A	interi	1, 2, 3, 4
0302 62 00	Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	E, A	senza visceri e con testa	2, 3, 4
0302 63 00	Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	E, A	senza visceri e con testa	3, 4
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>scomber japonicus</i>	E, A	interi	1, 2, 3 1, 2, 3, 4
0302 65 20 0302 65 50	Spinaroli e Gattucci ( <i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)	E, A	senza visceri e con testa	2, 3
0302 69 31 0302 69 33	Scorfani del Nord o Sebastì ( <i>Sebastes</i> spp.)	E, A	interi	2, 3
0302 69 41	Merlani ( <i>Merlangus merlangus</i> )	E, A	senza visceri e con testa	2, 3, 4
0302 69 45	Molve ( <i>Molva</i> spp.)	E, A	senza visceri e con testa	2, 3
0302 69 55	Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	E, A	interi	1, 2, 3, 4
ex 0302 69 65	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	E, A	senza visceri e con testa	2, 3, 4
0302 69 75	Pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.)	E, A	senza visceri e con testa	1, 2
0302 69 81	Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.)	E, A	senza visceri e con o prive della testa	2, 3, 4, 5
ex 0306 23 31	Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	A	cotti in acqua o a vapore	1
ex 0306 24 30	Granchi di mare ( <i>Cancer Pagurus</i> )		vivi	1, 2 <sup>(2)</sup>
ex 0306 29 30	Scampi ( <i>Nephrops Norvegicus</i> )	vivi E, A	interi code	1, 2, 3 1, 2, 3, 4

(<sup>1</sup>) Le categorie di freschezza e di presentazione nonché le dimensioni sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento di base.

(<sup>2</sup>) Nei limiti fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3863/91 della Commissione (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 1) per talune regioni costiere del Regno Unito, a condizione che la reimmissione sul mercato della taglia compresa tra 11,5 e 13 cm di detto prodotto venga effettuata sui mercati locali o regionali situati in dette zone o in loro prossimità.

## ALLEGATO II

## Calcolo dell'anticipo sull'aiuto al riporto (1)

1. Calcolo dei quantitativi ammissibili nel margine del 6 % :
- a) quantitativi messi in vendita tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno del mese di cui trattasi : ..... kg ;
- b) totale complessivo dei quantitativi ritirati e destinati all'aiuto al riporto durante lo stesso periodo : ..... kg ;
- c) percentuale media : ..... (b : a × 100) ;
- d) quantitativi non ammissibili nel limite del 6 % riportati al mese successivo : ..... kg.
2. Calcolo dell'anticipo per il mese :

(1)	(2)		(3)		(4)
Quantitativi destinati all'aiuto	Mese in corso		Importo corrispondente		Importo dell'anticipo (4) = (2) a) × (3) a) + (2) a) × (3) b)
	a) quantitativi in stock	b) durata media di magazzino	a) per il primo mese	b) oltre il primo mese	
a) Quantitativi riportati dai mesi precedenti :					
— per i quali è stato già concesso un anticipo : ..... kg			X		
— che non hanno ancora beneficiato di un aiuto : ..... kg					
b) Quantitativi destinati all'aiuto durante il mese in causa : ..... kg				X	

(1) Calcolo effettuato eventualmente su dati provvisori (da rendere definitivi nei due mesi che seguono il mese di cui trattasi).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 1992

**che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92, gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, a determinate condizioni, effettuano ritiri dal mercato di prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del suddetto regolamento;

considerando che, per favorire al massimo gli sforzi di stabilizzazione del mercato, occorre escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano il prezzo di ritiro comunitario durante tutta la durata della campagna di pesca;

considerando che, per garantire normali condizioni di concorrenza fra le organizzazioni di produttori che applicano il margine di tolleranza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento in parola, è necessario stabilire le condizioni di utilizzazione di detto margine; che, per garantire la trasparenza del mercato, occorre fare in modo che il ricorso al margine di tolleranza sia pubblicizzato in modo adeguato;

considerando che le misure adottate dalle organizzazioni di produttori mirano a garantire l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita dei prodotti consegnati dai loro soci; che a tal fine è necessario che la compensazione finanziaria sia corrisposta esclusivamente per i prodotti consegnati dai soci;

considerando che, a motivo della fluttuazione della domanda durante la vendita, occorre che i prodotti non siano ritirati dal mercato prima di essere messi in vendita; che pertanto è opportuno concedere la compensazione finanziaria solo per i prodotti che essendo stati messi in vendita nelle condizioni abituali non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario;

considerando che i quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento

(CEE) n. 3759/92 devono essere definitivamente esclusi dal regime della compensazione finanziaria;

considerando che il rispetto sistematico delle norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, fermo restando il loro carattere obbligatorio, costituisce un elemento determinante per la formazione dei prezzi ed è anche un elemento di stabilizzazione del mercato; che è pertanto opportuno subordinare la concessione della compensazione finanziaria ai quantitativi ammissibili alla condizione che dette norme siano state rispettate per tutti i quantitativi del prodotto considerato messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca;

considerando che la compensazione finanziaria può essere versata solo alla fine della campagna di pesca; che, per agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori è opportuno prevedere la possibilità di concedere anticipi dietro costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di calcolo dell'anticipo sulla compensazione finanziaria e di fissare l'importo della cauzione ad esso relativa; che deve altresì essere fissato il tasso di conversione applicabile alla compensazione finanziaria e agli anticipi;

considerando che è opportuno tener conto dei quantitativi di prodotti messi in vendita e ritirati da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri in un altro Stato membro; che, in questa prospettiva, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo la vendita, il ritiro o il riporto rilasceranno i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e provvederanno alla loro diffusione;

considerando che, per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento della compensazione finanziaria e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati, ogni Stato membro istituisce un sistema di controllo;

considerando che, in caso d'infrazione di portata limitata al regime della compensazione finanziaria, è opportuno che il vantaggio finanziario contenuto che risulterebbe da tale infrazione non sia sanzionato con la soppressione completa del diritto alla compensazione finanziaria ma soltanto con una riduzione forfettaria della medesima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 in appresso denominato « regolamento di base ».

#### Articolo 2

1. La compensazione finanziaria può essere concessa ad un'organizzazione di produttori solo se quest'ultima applica e fa rispettare dai propri soci, durante tutta la campagna, nella fase della prima vendita, il prezzo di ritiro comunitario alle condizioni stabilite dall'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento di base.

2. Qualora il ricorso al margine di tolleranza previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, comporti la fissazione di livelli diversi di prezzo di ritiro per una medesima categoria di prodotti da parte di organizzazioni di produttori stabilite in una zona determinata, ciascuna di tali organizzazioni può applicare, a decorrere dalla rispettiva data di validità e per il periodo corrispondente, il livello di prezzi fissato da un'altra organizzazione di produttori della medesima zona.

3. Il livello del prezzo di ritiro fissato da un'organizzazione di produttori che utilizza il margine di tolleranza è applicabile a tutti i quantitativi venduti dalla suddetta organizzazione o dai suoi soci, anche al di fuori della sua zona di attività.

Tuttavia, un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci che venda i prodotti in una zona diversa dalla propria zona di attività sceglie di applicare il proprio livello di prezzo di ritiro, sempreché tale livello non sia inferiore a quello praticato nella zona considerata, o uno di quelli applicati, previo ricorso eventuale al margine di tolleranza, dalle organizzazioni di produttori stabilite nella zona in parola.

4. Il prezzo di ritiro non può includere spese sostenute dopo lo sbarco dei prodotti, fatta eccezione per le spese, incluse quelle di trasporto, resesi necessarie per effettuare le operazioni di vendita all'asta o sul molo.

#### Articolo 3

1. L'organizzazione di produttori che applica il margine di tolleranza al prezzo di ritiro comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è riconosciuta, almeno due giorni lavorativi prima della sua applicazione, il livello del prezzo di ritiro stabilito per ciascuna categoria di prodotti in tutta la sua zona di attività.

Se un'organizzazione di produttori intende modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il livello del prezzo di ritiro o ancora avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa ne informa le auto-

rità competenti almeno due giorni lavorativi prima della data di applicazione della decisione.

Tutte le decisioni contemplate nel presente articolo si applicano per un periodo di almeno 5 giorni lavorativi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato garantiscono immediata pubblicità, secondo gli usi e costumi regionali, di tutte le informazioni notificate in applicazione del paragrafo 1.

3. Per l'applicazione del presente articolo, valgono le disposizioni del regolamento (CEE e Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, ai sensi del presente regolamento, il sabato, la domenica e i giorni festivi sono assimilati a giorni lavorativi a condizione che le vendite siano effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

#### Articolo 4

1. Sono considerati come quantitativi che possono fruire di una compensazione finanziaria esclusivamente i quantitativi ritirati dal mercato :

a) che sono stati pescati da un socio di un'organizzazione di produttori ;

b) che sono stati messi in vendita :

— tramite l'organizzazione di produttori, o

— da un socio, secondo le norme comuni stabilite dall'organizzazione di produttori e contemplate all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino del regolamento di base ;

c) che, prima del ritiro, sono stati oggetto di una vendita accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi e costumi regionali e locali, nel corso della quale è stato constatato che i quantitativi in parola non trovano acquirenti al prezzo fissato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base ;

d) che non sono stati oggetto di una richiesta o non hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

2. La concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o suoi membri nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

#### Articolo 5

1. La compensazione finanziaria è corrisposta all'organizzazione di produttori, a sua richiesta, al termine di ogni campagna di pesca.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

2. La domanda di versamento della compensazione finanziaria viene presentata dall'organizzazione di produttori alle autorità competenti dello Stato membro al più tardi quattro mesi dopo la fine della campagna considerata.

3. Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna considerata anche se la durata della campagna di pesca è prorogata al di là di tale data.

4. Le autorità nazionali versano la compensazione finanziaria al più tardi otto mesi dopo la fine della campagna considerata. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo dell'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria.

#### Articolo 6

1. Lo Stato membro concede ogni mese, a richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, un anticipo sulla compensazione finanziaria a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Gli anticipi sono calcolati conformemente al metodo definito dall'allegato I.

2. Il tasso di conversione da applicare all'anticipo è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesto l'anticipo. Qualora la campagna di pesca sia prorogata oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, il tasso di conversione agricolo da applicare in anticipo per il mese o i mesi su cui si estende la proroga è quello in vigore il 31 dicembre.

Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria è il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre della campagna considerata anche se la campagna di pesca viene prorogata oltre tale data.

#### Articolo 7

Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia, a richiesta e senza indugio, all'organizzazione considerata o al suo socio, un attestato conforme alle indicazioni del modello che figura nell'allegato II e trasmette al tempo stesso per via ufficiale copia dell'attestato all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria nell'altro Stato membro.

La domanda di rilascio dell'attestato deve essere presentata all'autorità competente interessata immediatamente dopo la messa in vendita dei prodotti.

#### Articolo 8

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori considerata.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione e comunque anteriormente al 31 gennaio 1993, le misure adottate in applicazione del comma precedente.

#### Articolo 9

1. Ove un'infrazione al regime della compensazione finanziaria, di portata limitata, sia stata commessa da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri e che questa organizzazione dimostri, in un modo ritenuto idoneo dallo Stato membro interessato, che tale infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario applicabile ai quantitativi in questione che non sono stati ritirati e che non sono destinati al riporto.

L'importo trattenuto va accreditato al FEAOG.

2. Ove un'infrazione al regime della compensazione finanziaria sia stata commessa per negligenza grave o dolo da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, all'organizzazione predetta non sarà concessa alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e per la campagna successiva. Gli anticipi eventualmente versati per la campagna in corso vanno restituiti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi in cui hanno applicato le disposizioni del paragrafo 1.

#### Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca<sup>(1)</sup> è abrogato.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## METODO DI CALCOLO DELL'ANTICIPO SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA (1)

Specie : .....

Mese : .....

A. Vendite effettuate tra il 1° gennaio e l'ultimo del mese considerato : ..... kg

B. Totale generale dei ritiri nel corso del medesimo periodo : ..... kg

C. Percentuale media dei ritiri : ..... % (B : A × 100)

PRIMA QUOTA = (vendite × 0,07 = ... kg)

(Compensazione finanziaria = 0,875 × prezzo di ritiro)

	1. Quantitativi ritirati (kg)	2. Prezzo di ritiro corrispondente (ECU/kg)	3. Tasso di compensazione	4. Compensazione stimata (1 × 2 × 3) (ECU)
Categoria			0,875	
Categoria			0,875	
-----			0,875	
Totale				

SECONDA QUOTA = (Vendite × 0,07 = ... kg)

(Compensazione finanziaria = 0,750 × prezzo di ritiro)

Medesima tabella della prima quota

TERZA QUOTA = quantitativi ritirati che superano il 14 % delle vendite totali

(Nessuna compensazione finanziaria)

L'anticipo relativo al mese considerato è pari alla somma degli anticipi relativi ad ogni quota.

1. Totale dell'anticipo stimato (quota 1 + quota 2)	2. Totale degli anticipi ricevuti per i mesi precedenti	3. Anticipo da ricevere per il mese considerato (1 - 2)

(1) Calcolo effettuato, se del caso, in base a dati provvisori (i dati definitivi dovranno essere forniti entro i due mesi successivi al mese considerato).

ALLEGATO II

STATO MEMBRO : .....

Attestato rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92

1. Richiedente

a) Organizzazione di produttori considerata (denominazione e indirizzo): .....

.....

b) Socio che agisce in nome dell'organizzazione predetta (cognome e nome): .....

.....

c) Nome del peschereccio e numero di registrazione o di immatricolazione : .....

.....

2. Quantitati venduti (per prodotto e per kg) .....

3. Data : .....

4. Per i quantitativi di cui al punto 2 è stato applicato il prezzo di ritiro comunitario ? [vedi articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92]:

sì	no
----	----

Se del caso : è stato applicato il prezzo di ritiro regionale ? [vedi articolo 11, paragrafo 2 del predetto regolamento]

sì	no
----	----

5. Fra i quantitativi di cui al punto 2, le categorie seguenti di prodotti sono state ritirate dal mercato per ottenere la compensazione finanziaria :

a) prodotto	categoria del prodotto	quantitativi per categoria di prodotti (in kg)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

b) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione (1), i prodotti ritirati dal mercato vengono smaltati secondo una delle seguenti opzioni :

prodotto	quantitativo (kg)	opzione
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Originale rilasciato all'organizzazione di produttori o al socio designato al punto 1.

Copia all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori di cui al punto 1 è riconosciuta.

.....  
Firma del richiedente

.....  
Firma/timbro dell'autorità competente dello Stato membro

(1) GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.